

### **QUESITO n. 5**

Per l'esecuzione delle opere che non rientrano in categoria OS2A, come i lavori elettrici, sono richieste imprese con qualificazione S.O.A. specifica?

E' possibile scorporare questi lavori ed affidarle a terzi, oppure è necessario costituire un A.T.I. con l'impresa che eseguirà le lavorazioni elettriche?

### **RISPOSTA N. 5**

Il disciplinare di gara al punto 3.1) specifica che la categoria prevalente è unica - **OS 2-A - classifica III** - per l'intero importo dell'appalto pari ad Euro 650.000, pertanto non sono richieste altre categorie;

Il disciplinare di gara al punto 15 n) specifica il limite del 30% per i subappalti, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, i quali dovranno essere indicati dell'impresa in sede di gara qualora intenda avvalersene durante il corso dei lavori.

Nel merito, a titolo di puro promemoria, si richiama quanto indicato a pag. 18 del Disciplinare di gara dove si precisa che "La Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016"

Inoltre, l'Art. 36. Categoria prevalente, categorie scorporabili e/o subappaltabili del Capitolato Speciale d'Appalto Parte I e II stabilisce che l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto appartiene alla categoria prevalente di opere generali/specializzate "OS 2-A – "Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico" e precisa che tale importo è comprensivo delle opere edili-architettoniche e di restauro, nonché degli adeguamenti impiantistici, oltre che dei rispettivi oneri della sicurezza, per un importo totale pari a Euro 650.000,00, dei quali: Euro 633.000,00 per opere a corpo soggette a ribasso, oltre ad Euro 17.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

Di conseguenza non risultano nello specifico categorie scorporabili obbligatorie e pertanto rimane nella discrezionalità dell'Impresa costituire l'eventuale ATI.

\*\*\*\*\*

### **QUESITO N. 6**

Per poter correttamente procedere, dovremmo sapere se è necessaria l'A.T.I. con i ponteggiisti oppure se è categoria scorporabile.

### **RISPOSTA N. 6**

Si rimanda a quanto già descritto nella risposta n. 5.

\*\*\*\*\*

### **QUESITO N. 7**

Un concorrente ha posto i seguenti quesiti:

**Primo** - È disponibile il modello per istanza di partecipazione alla gara?

**Secondo** - E' necessaria l'A.T.I. con i ponteggiisti /elettricisti/ serramentisti oppure sono categorie scorporabili? Sono richieste le SOA per tali categorie?

### **RISPOSTA N. 7**

Si fornisco i suddetti chiarimenti:

**Primo** – Il modello è disponibile sul sito [bandi.comune.torino.it](http://bandi.comune.torino.it) nelle informazioni – info gare-lavori pubblici.

**Secondo** – Nel richiamare interamente quanto già descritto nella risposta n. 5, si evidenzia inoltre che il Capitolato Speciale d'Appalto al citato art. 36 prevede che “i lavori, per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di maestranze aventi i requisiti previsti agli artt. 9bis e 29 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008, devono essere realizzati dall’Appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti, ancorché acquisiti dopo la stipulazione del contratto; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari”.